R. L.C. 6 /2023 - 6-1/2023 ESDEBITAZIONE LC

TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice delegato dal Presidente, dott.ssa Chiara D'Alfonso
visto il ricorso proposto per la esdebitazione dai debiti nella liquidazione controllata

visto il disposto dell'articolo 282 CCI con il quale è prevista la possibilità di concedere il beneficio della esdebitazione anche prima della chiusura ma decorsi tre anni dalla apertura della liquidazione controllata;
visto il parere del liquidatore del 25 settembre 2026 e relazione all'esito dell'invio ai creditori;
atteso che, a norma dell'articolo 280 CCI, " 1. *Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:*
a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il tribunale rinvia la decisione sull'esdebitazione fino all'esito del relativo procedimento[(1)];
b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.";
considerato che il parere reso dal liquidatore è favorevole rispetto alla esistenza delle condizioni ex art 280 CCI e termine ex art 282 CCI

DICHIARA

Che i crediti non integralmente soddisfatti restino inesigibili.
Precisa che tale effetto non si estende a:
- crediti estranei alla procedura;
- obbligazioni post-apertura della liquidazione contollata;
- debiti non esdebitabili per legge

Si comunichi al liquidatore, al legale disponendo che il gestore notifichi il decreto a tutti i creditori
Avvisa che avverso il presente decreto è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 124 CCI nel termine di trenta giorni
Si comunichi
Lanciano 19.11.2026

Il Giudice delegato
Chiara D'Alfonso